



Decreto Rep. 4475/2017 Prot. n. 412177

Anno 2013 Tit. I Cl. 3 Fasc. 9

OGGETTO *Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca – modifica - emanazione*

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca" emanato con D.R. n. 2547 del 3 ottobre 2013 e successive modifiche;

Vista la comunicazione 01/02 del Senato Accademico, in data 7 novembre 2017, concernente l'estensione anche ai commi 5 e 7 dell'art. 31 del Regolamento predetto della modifica approvata con precedente deliberazione rep. n. 102 del 19 settembre 2017 ed applicata al solo comma 7 del medesimo articolo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di procedere all'emanazione del "Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca", il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato a seguito di comunicazione 01/02 del Senato Accademico in data 7 novembre 2017;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;
3. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio Formazione alla Ricerca dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 20/12/2017

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo Caterina Rea Data	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova secondo il D.M. 45/2013.

Art. 2 - Finalità dei Corsi di dottorato di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Padova.

2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 - Accreditemento dei Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università degli Studi di Padova attiva Corsi di dottorato di ricerca previo accreditemento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (in seguito "Ministero") ai sensi dell'art. 2 del D.M. 45/2013.

Art. 4 - Risorse

1. I Corsi di dottorato di ricerca dispongono di:

a) adeguate risorse di strutture e di servizi messe a disposizione dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo proponenti all'atto dell'istituzione;

b) eventuali borse di studio a carico del Bilancio Universitario;

c) eventuali borse finanziate da enti pubblici e privati;

d) eventuali borse finanziate dai Dipartimenti o dai Centri di Ateneo con fondi propri;

e) eventuali contratti di apprendistato;

f) eventuali altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente alla borsa e di durata almeno triennale.

Art. 5 - Istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse per il nuovo ciclo di dottorati di ricerca da attivare.

2. La richiesta di istituzione e di ogni ulteriore successivo accreditamento di un Corso di dottorato di ricerca, unitamente alle delibere di approvazione dei Dipartimenti o Centri di Ateneo proponenti, deve essere inviata al Rettore entro la data e con le modalità stabilite dall'Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca e del Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione; l'Ateneo inoltra al Ministero la richiesta di accreditamento del nuovo Corso entro la scadenza indicata dal Ministero.

4. Nella richiesta di accreditamento del Corso di dottorato di ricerca deve essere indicata la presenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 45/2013.

5. Ciascun Corso potrà richiedere l'accreditamento ministeriale di un massimo di cinque curricula.

In ciascun curriculum dovranno essere presenti almeno otto docenti del Collegio dei docenti.

6. L'accreditamento ha durata quinquennale.

7. In seguito all'accreditamento da parte del Ministero, il Corso di dottorato di ricerca è istituito con Decreto del Rettore.

8. I Corsi di dottorato di ricerca già accreditati sono rinnovati con Decreto del Rettore a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) da parte dell'ANVUR, anche sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

9. I vincitori delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca potranno immatricolarsi solo a seguito dell'esito positivo della verifica della permanenza dei suddetti requisiti.

Art. 6. - Cessazione dei Corsi di dottorato di ricerca

1. Un Corso di dottorato di ricerca tace se per due cicli consecutivi attivati ha avuto un numero di iscritti inferiore a quattro.

Art. 7 - Scuole di dottorato di ricerca

1. Più Corsi di dottorato di ricerca possono costituire una Scuola di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 45/2013.

2. Le Scuole di dottorato di ricerca hanno compiti di coordinamento dei Corsi e di gestione delle attività comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. 45/2013.

TITOLO II

Organi del corso

Art. 8

1. Sono organi di ciascun Corso di dottorato di ricerca:

a) il Coordinatore;

b) il Collegio dei docenti;

c) il Consiglio direttivo, se istituito.

Art. 9 - Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca

1. Il Collegio dei docenti elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, appartenente all'Università degli Studi di Padova, che deve essere un professore ordinario a tempo pieno o, in mancanza di disponibilità, un professore associato a tempo pieno. La votazione per l'elezione del Coordinatore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto e per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Il mandato ha la durata di un triennio dalla data di nomina, con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. In caso di cessazione

anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Vicecoordinatore, di cui all'art. 10, comma 2.

2. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

3. La carica di Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, Direttore di Centro e ogni altra carica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10 - Compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il Corso di dottorato di ricerca, è responsabile delle attività del Corso stesso e convoca e presiede il Collegio dei docenti.

2. Il Coordinatore nomina tra i docenti afferenti al Collegio dei docenti un Vicecoordinatore che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui almeno dodici tra ordinari e associati, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. A questi possono aggiungersi esperti non appartenenti ai ruoli universitari ma di elevata e comprovata qualificazione. Il numero degli esperti non può essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I componenti del Collegio dei docenti non possono partecipare ai Collegi di altri Corsi di dottorato italiani. E' consentita la partecipazione a titolo personale di professori e ricercatori dell'Ateneo di Padova, non già componenti di altro Collegio, al Collegio dei docenti di Corsi di dottorato attivati da altri Atenei, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 6 della L. 240/2010.

2. Partecipa alle riunioni del Collegio e con diritto di voto, limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza dei dottorandi pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo, eletta annualmente.

3. In caso di nuova istituzione il Collegio è proposto dai dipartimenti proponenti.

4. Per far parte di un Collegio il docente deve essere autorizzato dal Dipartimento di afferenza, nel caso in cui il docente afferisca all'Università di Padova, dall'Ateneo di appartenenza in caso di docente afferente ad altro Ateneo.

5. In fase di rinnovo è il Collegio dei Docenti a deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle eventuali modifiche o integrazioni della composizione dello stesso che si rendano necessarie. Ad ogni nuovo accreditamento sarà necessario ottenere l'approvazione da parte del Dipartimento di afferenza. Le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti dovranno rispettare i requisiti previsti all'art. 4 del D.M. 45/2013.

6. Il Collegio dei Docenti dei corsi di dottorato è competente ad assumere le delibere inerenti il ciclo di nuovo o ulteriore accreditamento a decorrere dal giorno successivo alle deliberazioni dipartimentali relative alla composizione del Collegio, ferme restando modalità e termini di verifica operati dal MIUR. Dall'inizio dell'anno accademico il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

Art. 12 - Compiti del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività didattiche e di ricerca del Corso.

2. Sono inoltre compiti del Collegio:

a) entro tre mesi dall'inizio dei corsi assegnare a ciascun dottorando il progetto formativo e individuare tra i membri del Collegio un Supervisore che dovrà seguirne le attività di ricerca e formative. Per specifiche esigenze di formazione e ricerca il Collegio dei docenti può individuare un Supervisore esterno al Collegio e in tal caso affiancargli un referente membro del Collegio. Il Collegio può individuare anche un co-Supervisore che contribuisce alla formazione del dottorando limitatamente alla collaborazione nello svolgimento delle attività di ricerca previste dal percorso dottorale;

b) deliberare le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

c) con motivata delibera, acquisito il parere del Supervisore del dottorando, proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei casi previsti all'art.25;

d) deliberare, su richiesta dell'interessato, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del Corso per gli specializzandi a seguito di valutazione dell'attività di ricerca già svolta dall'interessato e attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione;

e) stabilire termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi e trasmettere all'ufficio competente i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo entro 15 giorni prima della conclusione dell'anno accademico;

f) deliberare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato e formulare il giudizio sull'attività di ricerca svolta entro la fine dell'ultimo anno di Corso;

g) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;

h) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Supervisore, qualsiasi attività del dottorando diversa da quelle di formazione e ricerca del dottorato (es. attività lavorativa, attività didattica, attività assistenziale);

i) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi superiori a sei mesi cumulativi;

l) autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il Supervisore, l'oscuramento di parti della tesi;

m) autorizzare la sospensione dal Corso per gravi motivi debitamente documentati.

n) produrre una relazione annuale sull'andamento del Corso di dottorato al Dipartimento di afferenza.

3. Le delibere del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Le sedute del Collegio dei docenti potranno avere luogo anche in via telematica nei casi e secondo le modalità previste in apposito regolamento. Delle delibere deve essere redatto verbale.

4. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei docenti, sulla base delle specifiche esigenze del Corso, può istituire al suo interno commissioni con specifici e ben individuati compiti.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

1. Il Collegio può costituire un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri facenti parte del Collegio dei docenti, tra cui il Coordinatore, il Vice-coordinatore, un rappresentante per ciascun curriculum, un rappresentante per ciascun Dipartimento proponente e un massimo di ulteriori tre membri designati dal Collegio tra i suoi componenti.

La composizione dei Consigli Direttivi dei dottorati istituiti in convenzione con istituzioni estere è regolata dal relativo accordo.

2. Se istituito, al Consiglio Direttivo sono delegati tutti i compiti di cui alle lettere da e) a l) del comma 2 dell'art.12 del presente regolamento.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo potranno avere luogo anche in via telematica nei casi e secondo le modalità previste in apposito regolamento.

4. I Rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti nominano al loro interno due Rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi del dottorato.

Art. 14 - Durata dei Corsi e requisiti di accesso

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto all'art. 7 del D.M. 45/2013.

2. L'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione per Corso ad evidenza pubblica.

3. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico, conseguito anche all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione di concorso per l'accesso al dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi. Il corso di studi corrispondente al titolo deve avere durata almeno quadriennale e dare accesso al dottorato nel Paese in cui è stato conseguito. A evitare discriminazioni di qualsiasi tipo, eventuali situazioni difformi potranno essere autorizzate dal Magnifico Rettore. In ogni caso i candidati dovranno conseguire il titolo entro la data stabilita nell'avviso di selezione per l'ammissione.

4. I candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borse di studio indebitamente percepite, qualora:

a) non consegnino la documentazione richiesta entro dodici mesi dall'inizio del corso;

b) a seguito di verifica il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 3.

Art. 15 - Avviso di selezione per l'ammissione al dottorato di ricerca

1. L'avviso di selezione viene emanato con Decreto del Rettore nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del D.M. 45/2013. Deve avere la più ampia diffusione e deve comunque essere pubblicato sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

Art. 16 - Requisiti e domanda di ammissione

1. I candidati devono presentare domanda di ammissione alla selezione di dottorato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso di selezione. I dipendenti pubblici devono indicare nella domanda se intendono avvalersi del collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 476/1984 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'ammissione al Corso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata da una Commissione, proposta dal Collegio dei docenti e nominata con Decreto del Rettore e composta da tre membri effettivi e altrettanti supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico disciplinari oggetto del Corso, anche di altri Atenei italiani e stranieri. In caso di Corsi articolati in curricula, la Commissione potrà essere integrata da un ulteriore docente esperto (e relativo supplente) per ciascun curriculum. Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private che svolgono anche attività di ricerca.

Per le borse a tema vincolato, la Commissione è autorizzata ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per un parere tecnico.

3. Le procedure di ammissione saranno definite dal Collegio dei docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:

a) per titoli e prove d'esame

b) per soli titoli

4. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgerà secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nelle schede specifiche di ciascun Corso di dottorato.

La Commissione potrà avvalersi per le prove di strumenti informatici nei casi e secondo le modalità previste nell'avviso di selezione.

5. Le prove d'esame, qualora previste, potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nell'avviso di selezione.

6. Nel caso in cui l'avviso di selezione preveda una riserva di posti per laureati in università estere, le modalità e i criteri di ammissione potranno essere differenziati, ferma restando la necessità di redigere graduatorie distinte. I posti e le borse di studio riservati ma non assegnati al termine delle iscrizioni, ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento, potranno essere assegnati ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al Corso.

7. Sono ammessi ai Corsi di dottorato di ricerca, in aggiunta ai posti banditi, i vincitori di posti/borse di dottorato riservate per studenti laureati in università estere qualora siano state specificamente bandite dallo stesso Ateneo di Padova.

8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite nella convenzione stessa.

Art.17 - Graduatorie

1. A conclusione delle procedure di selezione, ciascuna Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria unica per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca. La Commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione di studenti laureati in università estere, nel caso di posti riservati. Nel caso di posti con borse di studio o di finanziamenti a tema vincolato, nel corso delle selezioni, verrà presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche. Le graduatorie sono rese pubbliche anche per via telematica.

2. Ciascuna prova d'esame si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno i 7/10 del punteggio previsto per la prova specifica.

3. Le Commissioni formulano le graduatorie generali provvisorie di merito sulla base delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame.

4. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti della selezione, approva le graduatorie generali di merito per l'ammissione al dottorato e fissa i termini per la presentazione della domanda di iscrizione.

5. Gli atti della selezione sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il Rettore può rinviare l'accesso agli atti al momento della conclusione della selezione.

Art. 18 - Sovrannumerari

1. Sono ammessi in sovrannumero, previo consenso del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del Corso e valuta l'idoneità

del borsista ai fini dell'ammissione, i titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi in ambito internazionale.

2. Sono inoltre ammessi previa valutazione di apposita commissione i borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, secondo le modalità fissate dagli Organi Accademici.

Art. 19 - Domanda di iscrizione

1. I candidati risultati vincitori dovranno presentare la domanda di iscrizione al Corso nei termini e secondo le modalità stabilite nel Decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.

2. I posti e le borse saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e secondo quanto stabilito dall'avviso di selezione.

Art. 20 - Contributi e borse di studio

1. Con Decreto del Rettore, previa delibera dei competenti Organi accademici, saranno indicati annualmente:

a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;

b) il numero delle borse di studio assegnate al Corso, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione.

2. Il numero delle borse di studio da bandire per ciascun Corso potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti esterni.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.

4. La borsa di studio decorre dall'inizio del Corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo inizio della frequenza. Il relativo pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate. Per periodi di permanenza all'estero non inferiori a 20 giorni e non superiori a 18 mesi l'importo della borsa è aumentato nella misura del 50%.

5. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia non può chiedere di fruirne una seconda volta.

6. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate previa verifica dell'attività svolta da parte del Collegio dei docenti e ammissione del dottorando al successivo anno di Corso.

7. In caso di rinuncia agli studi da parte di un dottorando con borsa di studio la parte restante della borsa potrà, se compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa, essere riassegnata a un dottorando senza borsa dello stesso Corso e dello stesso ciclo

8. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 45/2013, a decorrere dal secondo anno e sino al termine della durata legale del corso a ciascun dottorando è assicurato un budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa.

Tale budget non è previsto per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 21 - Corsi di Dottorato Internazionali

1. L'università attiva Corsi di dottorato internazionali, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale ai sensi dell'art. 10 del D.M. 45/2013.
2. Il Corso dovrà disporre di un minimo di quattro borse totali.

Art. 22 - Visiting Ph.D

1. Ai dottorandi di altro Ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso l'Università degli Studi di Padova, non ricompresi in specifici accordi, su richiesta di un docente dell'Ateneo sarà assegnata la qualifica di Visiting Ph.D.
2. I Visiting Ph.D. non sono iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo.
3. Ai medesimi sarà consegnato un tesserino di riconoscimento per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Ateneo, tra cui l'accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche.

Art. 23 - Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013, l'Università può attivare Corsi di dottorato industriale, con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L'Università può aggiungere altresì posti di dottorato industriale ai posti disponibili all'interno di un Corso già accreditato, riservati ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. I rapporti tra l'Università e le imprese cui sono riservati i posti di dottorato industriale ai sensi del comma precedente sono regolati da specifiche convenzioni.
4. L'Università può attivare Corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

Art. 24 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del corso non valgono le incompatibilità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'ammissione al dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti salvo quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12, comma 4, del D.M. 45/2013.
3. I dottorandi svolgeranno, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.
4. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e

congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo.

5. I dottorandi possono trascorrere un periodo fuori dalla sede amministrativa del dottorato o dalle sedi facenti parte del consorzio o convenzionate. Tale permanenza fuori sede è autorizzata dal Coordinatore per periodi singolarmente o cumulativamente pari a sei mesi, dal Collegio dei docenti per periodi superiori, comunque senza oneri per l'Ateneo per la parte eccedente i 18 mesi ai sensi della normativa vigente.

6. I dottorandi possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro i limiti massimi previsti dal D.M. 45/2013, attività didattica secondo le modalità stabilite dagli organi accademici dell'Ateneo.

7. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, il dottorando può svolgere attività lavorative, purché l'ulteriore attività svolta sia compatibile con lo svolgimento a tempo pieno dell'attività di studio e ricerca prevista dal dottorato.

8. A seguito dell'iscrizione, ciascun dottorando dovrà attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali .

9. E' condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che il dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.

10. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione on line del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

11. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dai competenti organi di Ateneo.

Art. 25 - Cause di esclusione

1. Con motivata delibera il Collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore e sentito il dottorando, può proporre anche in corso d'anno al Rettore l'esclusione del dottorando dal Corso nei seguenti casi:

- a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
- b) prolungate assenze ingiustificate;
- c) valutazione insufficiente da parte del Collegio dei docenti.

Art. 26 - Sospensione dal Corso

1. E' prevista la sospensione del corso:

- per servizio civile;
- grave e documentata malattia.

2. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è sospesa obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, oppure dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, se autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente.

4. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando, in alternativa alla madre.

5. Altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dal Corso, previa autorizzazione del Collegio.

6. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il corso e inoltrerà al competente Servizio una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le sospensioni fino a trenta giorni potranno essere recuperate in itinere. Per periodi di sospensione superiori ai trenta giorni, tutto il periodo sospeso sarà recuperato col differimento della durata del Corso pari al periodo di sospensione.

7. L'ammissione all'anno di corso successivo o alla valutazione della tesi da parte dei valutatori, se il dottorando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

8. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio.

La stessa verrà erogata nel periodo di recupero della sospensione.

Art. 27 - Dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Se vincitori della selezione di ammissione, potranno iscriversi al Corso di dottorato esclusivamente gli iscritti a scuole di specializzazione mediche universitarie con sede presso l'Ateneo di Padova o presso altri Atenei di cui Padova risulti aggregata che:

– siano iscritti all'ultimo anno della Scuola di specializzazione;

– per i quali la frequenza congiunta sia dichiarata compatibile e autorizzata da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione;

– si impegnino a svolgere le attività di ricerca secondo quanto specificamente determinato dal Collegio dei docenti del Corso.

2. Su richiesta del dottorando da presentarsi entro un mese dal termine della frequenza congiunta, il Collegio dei docenti del Corso, previa valutazione delle attività di ricerca svolte durante l'anno di frequenza congiunta e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione può riconoscere il periodo di frequenza congiunta ai fini della riduzione della durata del dottorato. In caso di frequenza della scuola di specializzazione presso sedi aggregate, l'Ateneo presso il quale può essere ammesso al dottorato lo specializzando è l'Ateneo presso il quale frequenta la specializzazione.

3. La tesi e la sua valutazione dovranno comunque seguire quanto previsto agli artt. 31 e successivi del presente regolamento.

4. Durante il periodo di frequenza congiunta gli iscritti alle Scuole di specializzazione non potranno usufruire di borsa di studio per dottorato di ricerca o delle altre forme di finanziamento.

Art. 28 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a un Corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a master universitari, a Tirocini formativi attivi, a scuole universitarie di specializzazione (salvo quanto previsto all'art. 27 per le scuole di specializzazione mediche) o ad altre Scuole o Corsi di Dottorato dell'Università di Padova o di altri Atenei italiani o stranieri. Se iscritto a un corso di laurea o laurea magistrale (diverso dal titolo di accesso) dovrà acquisire tutti i crediti a eccezione di quelli della prova finale prima dell'inizio dei corsi e entro novanta giorni dalla stessa data superare la prova finale. Se iscritto a un master dovrà aver concluso la frequenza delle attività formative prima dell'inizio dei corsi e entro novanta giorni dalla stessa data dovrà superare la prova finale.

Art. 29 - Rinuncia

1. Un dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del Corso presentando apposita domanda irrevocabile e incondizionata.
2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso cessano nei confronti dell'Università degli Studi di Padova gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

TITOLO IV

Conseguimento del titolo

Art. 30 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzia l'originalità e la rilevanza scientifica.
2. La tesi può essere redatta in lingua italiana o inglese o in altra lingua straniera, previo consenso del Collegio dei docenti. La tesi è corredata da una sintesi che deve essere in italiano o in inglese.
3. Sulla tesi esprimono il loro giudizio due valutatori esterni. Possono assumere la funzione di valutatori sia docenti, italiani o stranieri, esterni all'Ateneo e agli Atenei convenzionati, che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato sia esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri non convenzionati con il dottorato o, se convenzionati, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione.
4. Il Collegio docenti, entro 15 giorni prima della conclusione del corso, valuta l'attività complessiva svolta nel triennio e riassunta nella relazione del dottorando esprimendo il proprio giudizio ai fini dell'ammissione alla valutazione della tesi da parte dei valutatori.
5. Ai valutatori verrà reso disponibile in formato digitale:
 - a) la tesi;
 - b) il giudizio del Collegio dei docenti;
 - c) una relazione del dottorando stesso sulle attività svolte durante il dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

6. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 45/2013, il competente Ufficio di Ateneo coordina una procedura atta a raccogliere i corrispondenti giudizi dei due valutatori esterni e attivare la successiva valutazione di una commissione di esame finale salvaguardando la possibilità del dottorando di poter riformulare la tesi di dottorato in caso di rinvio richiesto dai valutatori.

7. Comprovate situazioni di carattere eccezionale o di forza maggiore che impediscano, per causa non imputabile al dottorando, lo svolgimento della ricerca, se adeguatamente motivate, potranno comportare un differimento del termine ultimo per la presentazione della domanda di esame finale, nella misura strettamente necessaria. In tal caso il dottorando dovrà sottoporre istanza al Rettore che deciderà in merito con proprio atto, acquisito il parere della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato;

8. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato dinanzi alla Commissione di cui all'art. 31.

9. L'eventuale rinvio da parte dei valutatori o il differimento del termine ultimo di presentazione della tesi di cui al comma 7 del presente articolo, non danno titolo alla fruizione della borsa di studio e non comportano alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art. 31 - Commissioni

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

2. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati. Le Commissioni di norma non potranno comunque essere più di una per curriculum attivato per il ciclo che si conclude.

3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate.

4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

5. La Commissione giudicatrice di esame finale sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra professori, ricercatori universitari o esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso e appartenenti a Strutture di ricerca pubbliche e private, esclusi i supervisor e i valutatori dei dottorandi nonché il referente membro del Collegio, nel caso in cui il Supervisore sia esterno. La Commissione non può essere costituita soltanto da componenti del Collegio.

6. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7. La Commissione, su proposta del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato, può invitare alla discussione i valutatori di cui all'art. 30.

Art. 32 - Esame finale

1. La domanda ammissione all'esame finale deve essere presentata dal dottorando utilizzando l'apposita procedura on line entro i termini e le modalità stabilite dall'Ateneo. Al momento dell'inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso, pena la mancata ammissione.

2. La domanda di ammissione all'esame finale deve essere corredata:

a) da un esemplare della tesi in formato digitale per il deposito presso l'archivio dell'Ateneo che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità. Lo stesso deposito è funzionale anche ai fini di adempiere all'obbligo di deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. In caso di richiesta di revisioni da parte dei valutatori la tesi definitiva deve essere depositata secondo i tempi e le modalità annualmente stabilite dall'Ateneo;

b) da una relazione del dottorando sulle le attività svolte e le eventuali pubblicazioni redatta in lingua italiana o inglese.

4. Al fine del deposito e dell'invio ai Commissari la tesi deve essere confermata nella procedura on line dal Supervisore.

5. La data e il luogo d'esame verranno comunicati per via telematica ai dottorandi.

6. Al dottorando che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura del Corso e dell'eventuale curriculum frequentato.

7. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.

8. La discussione della tesi, su richiesta motivata dei commissari e/o del candidato e autorizzazione del Rettore, può avvenire in video conferenza. Il Presidente e il Segretario devono essere in presenza.

Art.33 - Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

2. In tali casi, i dottorandi interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al dottorando la discussione della tesi di Dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 32 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.

4. Il dottorando che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla consegna della tesi si considera di norma decaduto.

Art. 34- Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica dal XXIX ciclo, fatta eccezione per la procedura di accreditamento e istituzione dei Corsi e per la selezione per l'ammissione al dottorato.

2. Per i dottorandi del ciclo XXIX, per specifici e comprovati motivi di natura oggettiva che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando, può prorogare fino a un massimo di 12 mesi il termine per la presentazione della domanda di esame finale. Le proroghe possono essere richieste esclusivamente per periodi di sei o dodici mesi entro le date che saranno rese note ai dottorandi via web.